

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
(PROVINCIA DI BERGAMO)

**REGOLAMENTO COMUNALE
GENERALE DELLE ENTRATE**

**DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C."
E DEL BARATTO AMMINISTRATIVO**

**(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 29.04.2016)
Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 65 del 21.12.2017, 49 del
27.12.2018 e 59 del 23.12.2019)**

Accorpamento e integrazione dei seguenti regolamenti:

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE, DELL'ICI E DELL'IMU

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28.06.2001

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20.12.2004 (art. 31 bis)

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 17.12.2007 (art. 11 comma 5)

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 26.11.2008 (art. 3 comma 1 – art. 8 titolo –
art. 11 comma 1 art. 26 comma 6 – art. 34 commi 3 e 4)

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 08.02.2012

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

"I.U.C." Approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 31.07.2014

Entrata in vigore del provvedimento.

Le varie sezioni del presente regolamento sono entrate in vigore negli anni di originaria approvazione delle stesse da parte del Consiglio Comunale, come indicato nei vari articoli di ciascuna sezione.

Le modifiche ai vecchi Regolamenti, evidenziate con diversa colorazione, unitamente alle novità introdotte, qui di seguito riportate:

capo V della Sezione 1: "Dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali"

Sezione 2 – Il Baratto Amministrato

entrano in vigore dal 01.01.2016.

INDICE

SEZIONE 1: Regolamento generale delle Entrate

| | |
|--------|-------------------------|
| Art. 1 | Oggetto del regolamento |
|--------|-------------------------|

CAPO I

Entrate in generale

| | |
|---------|--|
| Art. 2 | Definizione delle entrate |
| Art. 3 | Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe |
| Art. 4 | Soggetti responsabili delle entrate |
| Art. 5 | Attività di verifica e di controllo |
| Art. 6 | Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali |
| Art. 7 | Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali |
| Art. 8 | Errori formali |
| Art. 9 | Forme di riscossione volontaria |
| Art. 10 | Forme di riscossione coattiva |
| Art. 11 | Valore minimo e spese di notifica |

CAPO II

Compensazione

| | |
|---------|--|
| Art. 12 | Estinzione per compensazione |
| Art. 13 | Effetti della compensazione |
| Art. 14 | Modalità applicative della compensazione |
| Art. 15 | Compensazione di più debiti |
| Art. 16 | Rinvio |

CAPO III

Accertamento con adesione

| | |
|---------|---|
| Art. 17 | Definizione |
| Art. 18 | Procedimento d'ufficio |
| Art. 19 | Procedimento ad iniziativa del contribuente |
| Art. 20 | Atto di accertamento con adesione |
| Art. 21 | Perfezionamento dell'adesione |
| Art. 22 | Effetti della definizione |
| Art. 23 | Riduzione della sanzione |
| Art. 24 | Mancato pagamento entro i termini |

CAPO IV
Tutela del contribuente

| | |
|---------|-----------------------------|
| Art. 25 | Autotutela |
| Art. 26 | Interpello del contribuente |
| Art. 27 | Rimissione dei termini |
| Art. 28 | Garanzie del contribuente |

CAPO V
Dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali

| | |
|---------|---|
| Art. 29 | Oggetto |
| Art. 30 | Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento |
| Art. 31 | Numero di rate |
| Art. 32 | Interessi |
| Art. 33 | Domanda di concessione |
| Art. 34 | Procedimento |
| Art. 35 | Provvedimento di concessione o diniego |

SEZIONE 2: Il baratto amministrativo

| | |
|---------|--|
| Art. 36 | Riferimenti legislativi |
| Art. 37 | Il baratto amministrativo |
| Art. 38 | Applicazione del baratto amministrativo |
| Art. 39 | Individuazione dell'importo complessivo e limiti individuali |
| Art. 40 | Identificazione del numero di moduli |
| Art. 41 | Destinatari del baratto |
| Art. 42 | Obblighi del richiedente |
| Art. 43 | Registrazione dei moduli |
| Art. 44 | Obblighi del Comune verso il richiedente |

SEZIONE 3: Disciplina generale dell'imposta comunale unica - IUC

| | |
|---------|---|
| Art. 45 | Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" |
| Art. 46 | Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale – "IUC" |
| Art. 47 | Modelli di pagamento |
| Art. 48 | Riscossione |
| Art. 49 | Deroga affidamento per anno 2014 |
| Art. 50 | Funzionario Responsabile del Tributo |
| Art. 51 | Accertamento e sanzioni |

| |
|---|
| Art. 52 Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento |
|---|

SEZIONE 4: Regolamento "IMU" – Imposta Municipale propria

| |
|--|
| Art. 53 Oggetto |
| Art. 54 Presupposto dell'imposta |
| Art. 55 Esenzioni |
| Art. 56 Determinazione delle aliquote e dell'imposta |
| Art. 57 Base imponibile |
| Art. 58 Soggetti attivi |
| Art. 59 Soggetti passivi |
| Art. 60 Definizione di fabbricato |
| Art. 61 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale |
| Art. 61bis Abitazioni concesse in comodato ai parenti |
| Art. 62 Area fabbricabile |
| Art. 63 Determinazione del valore delle aree fabbricabili |
| Art. 64 Definizione di terreno agricolo |
| Art. 65 Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti |
| Art. 66 Versamenti |
| Art. 67 Dichiarazioni |
| Art. 68 Accertamento e liquidazione dell'imposta |
| Art. 69 Riscossione coattiva |
| Art. 70 Rimborsi |
| Art. 71 Sanzioni e interessi |
| Art. 72 Contenzioso |
| Art. 73 Funzionario Responsabile |
| Art. 74 Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili |
| Art. 75 Rinvio |
| Art. 76 Entrata in vigore |

SEZIONE 5: Regolamento "TASI" – Tributo sui servizi indivisibili

| |
|---|
| Art. 77 Presupposto dell'imposta |
| Art. 78 Soggetti passivi |
| Art. 79 Base imponibile |
| Art. 80 Determinazione delle aliquote |
| Art. 81 Soggetto attivo |
| Art. 82 Detrazioni – riduzioni - esenzioni |
| Art. 83 Indicazione analitica servizi indivisibili |
| Art. 84 Dichiarazioni |
| Art. 85 Definizione di fabbricato |
| Art. 86 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale E SUE ASSIMILAZIONI |
| Art. 87 Area fabbricabile |
| Art. 88 Determinazione del valore delle aree fabbricabili |

| | |
|---------|--------------------------------------|
| Art. 89 | Modalità di versamento |
| Art. 90 | Riscossione |
| Art. 91 | Funzionario responsabile del tributo |
| Art. 92 | Accertamento |
| Art. 93 | Riscossione coattiva |
| Art. 94 | Rimborsi |
| Art. 95 | Dichiarazione |
| Art. 96 | Contenzioso |
| Art. 97 | Entrate in vigore |

SEZIONE 6: Regolamento “TARI” – Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

| | |
|-----------------|--|
| Art. 98 | Oggetto del Regolamento, finalità e ambito di applicazione |
| Art. 99 | Gestione e classificazione dei rifiuti |
| Art. 100 | Rifiuti assimilati agli urbani |
| Art. 101 | Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti |
| Art. 102 | Presupposto impositivo |
| Art. 103 | Soggetti passivi e responsabili dell’obbligazione tributaria |
| Art. 104 | Soggetto attivo |
| Art. 105 | Locali e aree scoperte soggetti al tributo |
| Art. 106 | Base imponibile |
| Art. 107 | Determinazione approvazione dette tariffe fino all’anno 2018 |
| Art. 107 bis | Determinazione e approvazione delle tariffe a decorrere dall’anno 2019 |
| Art. 108 | Articolazione della tariffa |
| Art. 109 | Periodo di applicazione del tributo |
| Art. 110 | Tariffa per le utenze domestiche fino all’anno 2018 |
| Art. 110 bis | Tariffa per le utenze domestiche a decorrere dall’anno 2019 |
| Art. 111 | Occupanti le utenze domestiche |
| Art. 112 | Tariffa per le utenze non domestiche fino all’anno 2019 |
| Art. 112 bis | Tariffa per le utenze non domestiche a decorrere dall’anno 2020 |
| Art. 113 | Classificazione delle utenze non domestiche |
| Art. 114 | Tariffa giornaliera |
| Art. 115 | Tributo provinciale |
| Art. 116 | Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti |
| Art. 117 | Esclusione dall’obbligo di conferimento |
| Art. 118 | Esclusione per produzioni di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio |
| Art. 119 | Riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche |
| Art. 120 | Riduzioni varie |
| Art. 120.bis | A agevolazioni no slot (in vigore dal 01.01.2018) |
| Art. 121 | Riduzioni per avviamento al riciclo (modificato con deliberazione CC n. 59 del 23.12.2019) – decorrenza modifiche: 01.01.2020 |

| | |
|----------|---|
| Art. 122 | Cumulo di riduzioni e agevolazioni |
| Art. 123 | Dichiarazione |
| Art. 124 | Contenuto e presentazione della dichiarazione |
| Art. 125 | Funzionario responsabile |
| Art. 126 | Riscossione |
| Art. 127 | Riscossione coattiva |
| Art. 128 | Somme di modesto ammontare |
| Art. 129 | Sanzioni |
| Art. 130 | Interessi |
| Art. 131 | Rimborsi |
| Art. 132 | Disciplina delle attività di verifica, controllo e accertamento |
| Art. 133 | Accertamento |
| Art. 134 | Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso |
| Art. 135 | Trattamento dei dati personali |
| Art. 136 | Clausola di adeguamento |
| Art. 137 | Prima applicazione del tributo |
| Art. 138 | Disposizioni finali ed efficacia |

| |
|---------------|
| ALLEGATI TARI |
|---------------|

SEZIONE 7: Regolamento per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali.

| | |
|----------|---|
| Art. 139 | Principio generale |
| Art. 140 | Ambito di applicazione e scopo del regolamento |
| Art. 141 | Agevolazioni in materia di Tassa Rifiuti – Tari |
| Art. 142 | Agevolazioni in materia di imposta municipale propria “IMU” |
| Art. 143 | Soggetti beneficiari |
| Art. 144 | Esclusioni |
| Art. 145 | Attività di controllo |
| Art. 146 | Tutela dei dati personali |
| Art. 147 | Efficacia |

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Disposizioni generali

ART. 1

(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente regolamento emanato nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs n.446 del 15 dicembre 1997, realizza l'autonomia organizzativa dell'ente in materia di entrate.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e in particolare i principi sanciti dallo Statuto del Contribuente.

CAPO I

ENTRATE IN GENERALE

ART. 2

(DEFINIZIONE DELLE ENTRATE)

1. Costituiscono entrate tributarie tutte quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi e in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3

(DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE)

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione dell'organo competente a norma di legge entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario **e qualora la normativa vigente lo consenta**.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata idonea copertura dei costi dei servizi cui si riferiscono. Rimangono di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione di nuove aliquote, di nuove tariffe o di nuovi canoni.

ART. 4
(SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE)

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

ART. 5
(ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO)

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistano prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta Comunale, con il piano esecutivo di gestione o con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso. In particolare:
 - ⇒ Le operazioni di liquidazione ed accertamento vengono effettuate sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

- ⇒ La liquidazione degli anni pregressi d'imposta rispetto a quello di entrata in vigore del presente regolamento viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.
- ⇒ L'ufficio può in ogni momento, su richiesta del contribuente, correggere gli eventuali errori o dimenticanze.
- ⇒ Il Responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
- ⇒ La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'articolo 59, comma 3, del D.Lgs. n. 446/97, trova applicazione agli anni pregressi.

ART. 6

(ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI)

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione è cura del comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie per le quali è previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo deve avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali è cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti con modalità idonee a dare la massima pubblicità.

ART. 7

(ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI)

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire

mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo dei messi comunali o di raccomandata postale con avviso di ricevimento o PEC, qualora disponibile.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

ART. 8

(ERRORI FORMALI)

(art. 6, comma 5 bis, D. LGS. 472/97)

1. Ai fini della loro sanzionabilità le violazioni formali si distinguono come segue:
 - Violazioni formali che non incidono sui controlli
 - Violazioni formali che incidono sui controlli
2. Per le prime gli Uffici non irrogano nessuna sanzione, indipendentemente dal comportamento tenuto dal contribuente.
3. Le seconde rimangono sanzionabili finché il contribuente non operi la regolarizzazione; se rilevante successivamente alla regolarizzazione non sono comunque sanzionabili.

ART. 9

(FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA)

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità.
2. È ammessa la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.
3. Le concrete modalità attuative da seguire per i versamenti vengono determinate dal funzionario responsabile dell'entrata e attengono alle sue competenze gestionali.
4. Tali modalità attuative divengono, pertanto, esecutive, dopo quindici giorni dalla pubblicazione della determinazione che le prevede e disciplina.

ART. 10
(FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA)

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con DPR 27 settembre 1973, n. 602, modificato con DPR 28 gennaio 1988, n. 43.
2. A tal fine trovano applicazione gli articoli 66 e 69 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione all'opportunità e della convenienza economica.

ART. 11
(VALORE MINIMO E SPESE DI NOTIFICA)
(I.8 MAGGIO 1998 N°146 ARTT.16 E DPR 16 APRILE 1999 N°129)

1. Non si dà luogo alle procedure di accertamento o liquidazione, alla riscossione a ruolo e alla riscossione dei crediti tributari relativi ai tributi e/o imposte crediti di ogni specie comprensivi di sanzioni amministrative e interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di Euro 16,52.
2. Per i crediti tributari tale importo deve essere determinato per ogni singolo periodo di imposta.
3. Se l'importo del credito supera il limite previsto al comma 1, si dà luogo alle procedure di accertamento o liquidazione e alla riscossione a ruolo per l'intero ammontare.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli oneri di versamento concernenti il medesimo tributo, la medesima tariffa o il medesimo canone.
5. L'importo minimo, sia per effettuare i versamenti dei tributi comunali sia per richiedere rimborso, è pari a € 12,00. I contribuenti sono esonerati dall'obbligo del versamento quando il debito finale risulta inferiore o pari a € 12,00. I Responsabili dei servizi non attiveranno azioni di recupero né di rimborso quando il credito o il debito dell'Ente risulti pari o inferiore al limite soprariportato. E' tuttavia possibile non procedere al recupero di un credito qualora il costo dello stesso venga valutato dal Responsabile di Servizio competente come eccessivo rispetto alla somma da recuperare. Tale valutazione deve espressamente risultare nella motivazione dell'atto di rinuncia al recupero.
6. **Si rimanda al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/09/2012 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell'atto notificato" e successive modificazioni e integrazioni per la determinazione dei costi di notifica e a eventuale e separato atto a cura del Responsabile dell'Ufficio Tributi.**

CAPO II

COMPENSAZIONE

ART.12

(ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE)

1. Se il cittadino è al contempo debitore e creditore verso l'Amministrazione, il debito nei confronti del comune può estinguersi anche per compensazione.

La compensazione può avvenire tra crediti e debiti di uguale natura (tributario o patrimoniale) o anche di natura diversa (tributaria e patrimoniale).

Se i reciproci crediti/debiti sono di importo differente, gli stessi si estinguono per le quantità corrispondenti.

Nel calcolo dell'ammontare del credito si tiene conto anche di sanzioni e interessi.

Per aversi compensazione il credito verso l'amministrazione deve essere stato oggetto di accertamento definitivo.

La compensazione può aversi indipendentemente dall'anno di maturazione dei reciproci crediti.

ART.13

(EFFETTI DELLA COMPENSAZIONE)

(Art.1242 e 1244 C.C.)

1. La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non che compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
2. La dilazione concessa gratuitamente non è di ostacolo alla compensazione

ART.14

(MODALITA' APPLICATIVE DELLA COMPENSAZIONE)

1. La compensazione può essere chiesta dalla parte interessata o proposta d'ufficio.
In questo caso al contribuente andrà comunicato un atto contenente gli estremi dei reciproci crediti, individuati nel loro ammontare, eventualmente comprensivo di sanzioni e interessi, e indicante la data di formazione e gli estremi dell'atto di accantonamento ed il termine per accettare o respingere la compensazione.
Tale termine non può essere inferiore a 15 giorni.
La mancata risposta all'istanza di compensazione da parte dell'Ufficio nel termine indicato nell'istanza stessa, viene considerata accettazione tacita.
Il contribuente può accettare la compensazione per la parte di debito che riconosce esistente, rimanendo salvi i suoi diritti di contestazione sulla restante parte.
L'accettazione dell'istanza di compensazione comporta acquiescenza su proprio debito.

ART.15
(COMPENSAZIONE DI PIU' DEBITI)
(ART.1252 C.C.)

1. E' possibile compensare un numero illimitato di debiti fino a concorrenza con il proprio credito. Se i debiti sono più di uno l'istanza di compensazione deve indicare quali si intendono compensare, e gli effetti della compensazione si produrranno esclusivamente per questi ultimi.

ART.16
(RINVIO)

1. Per quanto non previsto nel vigente regolamento, si applicano, in quanto applicabili, le norme di cui agli art.1241-1252 del C.C. **e in generale la normativa vigente.**

CAPO III
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(D.Lgs 19 giugno 1997, n°218)

ART. 17
(DEFINIZIONE)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre il ricorso al contenzioso, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
4. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. Per il ricorso con accertamento con adesione si deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rapporto tra i costi ed i benefici, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
6. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile delle imposte.

ART. 18
(PROCEDIMENTO D'UFFICIO)

1. Il funzionario responsabile, effettuate le valutazioni di cui al punto precedente, invia al contribuente invito a comparire, **entro 15 giorni**, per definire l'accertamento con adesione, indicando la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico inviati ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

ART. 19
(PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE)

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente comma, può formulare, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se pervenute entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile dell'imposta.

ART. 20
(ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE)

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il funzionario responsabile redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART. 21
(PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE)

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. **Si rinvia ad apposito capo del Regolamento per la definizione delle dilazioni di pagamento.**

ART. 22
(EFFETTI DELLA DEFINIZIONE)

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dagli atti in possesso alla data medesima.

ART. 23
(RIDUZIONE DELLA SANZIONE)

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura prevista dalla legge.

ART. 24
(MANCATO PAGAMENTO ENTRO I TERMINI)

Qualora il contribuente risulti inadempiente, decorsi i termini definiti al precedente articolo, previa diffida ad adempiere entro un termine di 10 giorni, verranno applicate d'ufficio le norme relative alla riscossione coattiva con conseguente iscrizione a ruolo.

CAPO IV
TUTELA DEL CONTRIBUENTE

ART. 25
(AUTOTUTELA)

1. Il funzionario responsabile, nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di atti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un riesame delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno costituito presupposto dell'atto medesimo.
2. Il provvedimento di autotutela dell'amministrazione, debitamente motivato, va notificato al destinatario dell'atto.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede ad adottare atto di autotutela nel caso di palese illegittimità ed in particolare nei seguenti casi:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. Non è consentito ricorso all'autotutela per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
5. In pendenza di giudizio, il provvedimento di autotutela è adottato previo esame da parte dell'Avvocatura del Comune:
 - a. del grado di probabilità di soccombenza del Comune;
 - b. del valore della lite;
 - c. del raffronto tra la pretesa tributaria in contestazione e l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d. della giurisprudenza formatasi in materia.
6. Qualora dall'esame di cui al primo comma emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, accertato l'interesse del Comune all'esercizio dell'autotutela, annulla in tutto o in parte, il provvedimento contestato, dandone comunicazione al contribuente.

ART. 26
(INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE)
(L.27 luglio 2000 n.212) - (D.M. 26 aprile 2001)

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 60 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. L'istanza di interpello deve essere formulata indicando la soluzione o il comportamento proposti.
3. La risposta del Comune, scritta e motivata, **fornita dagli uffici, è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro 120 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio (come previsto dal DM 26 aprile del 2001, n. 209)**, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. L'istanza-interpello può essere presentata dai seguenti soggetti:
 - Contribuente o suo rappresentante legale;
 - Soggetti terzi obbligati per legge agli adempimenti per contro del contribuente.

L'istanza-interpello può essere presentata anche dal consulente fiscale, indicando il contribuente nell'interesse del quale si propone interpello.

5. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 1.
6. L'ufficio ha la possibilità di rivedere la propria risposta anche dopo avere risposto favorevolmente al contribuente e potrà rispondere anche successivamente al maturare del silenzio-assenso. In questo caso sono comunque inapplicabili le relative sanzioni e se il cambiamento di interpretazione avviene dopo che il contribuente ha perfezionato il comportamento prospettato nell'istanza l'ufficio non potrà procedere al recupero del tributo eventualmente rimasto inevaso.
7. La competenza a pronunciarsi sull'interpello spetta al Responsabile del tributo, il quale con propria determinazione può prevedere un modulo per la presentazione dell'istanza.

ART. 27
(RIMESSIONE NEI TERMINI)
(L.27 luglio 2000 n.212)

1. Il Sindaco, con decreto da pubblicare all'albo pretorio, rimette nei termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

ART. 28
(GARANTE DEL CONTRIBUENTE)
(L.27 luglio 2000 n.212)

1. Sono deferite al difensore civico le funzioni di garante del contribuente. Il difensore civico, nella veste di garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato rivolge richiesta di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro 30 giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Nell'esercizio di tali funzioni il difensore civico può rivolgere raccomandazioni agli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi. Della sua attività redige una relazione entro il mese di maggio di ogni anno.

CAPO V
DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI PER
IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI

ART. 29
(OGGETTO)

1. **Il presente Capo disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali, siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva.**
2. **Possono essere oggetto di rateazione tutti i tributi comunali.**

ART. 30
(CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO)

1. **Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti.**

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
3. Normalmente la dilazione e/o rateazione può essere concessa solo con l'applicazione degli interessi. Restano escluse dall'applicazione di interessi le dilazioni concesse e concluse entro la scadenza dell'ultima rata di un tributo.
4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del pagamento del debito tributario e in ogni caso prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni immobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).
5. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore può provvedere alla regolarizzazione del pagamento della stessa entro e non oltre la scadenza della rata successiva, versando in un'unica soluzione entrambe le rate (rata scaduta e rata in scadenza). Ciò è consentito nella misura di massimo tre rate nell'intero periodo di rateizzazione concesso. In caso contrario il debitore decade autonomamente dal beneficio della rateazione:
 - ⇒ L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata non pagata;
 - ⇒ L'importo non può più essere rateizzato;
 - ⇒ Le sanzioni sono applicate per intero.

ART. 31
(NUMERO DI RATE)

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente.
2. La ripartizione delle somme viene concessa come di seguito precisato:
 - ⇒ fino ad € 1.000,00, fino ad un massimo di 12 rate mensili o 6 bimestrali;
 - ⇒ da € 1.000,01 a € 10.000,00, fino ad un massimo di 24 rate mensili o 12 bimestrali;
 - ⇒ oltre 10.000,00, fino ad un massimo di 36 rate mensili o 18 bimestrali.
3. La scadenza della prima rata è fissata entro 30 giorni dalla data di concessione della dilazione.
4. Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo coattivo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario e agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

5. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione. Il Comune avrà diritto di escutere tale fideiussione qualora decada il beneficio della rateizzazione.
6. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

**ART. 32
(INTERESSI)**

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

**ART. 33
(DOMANDA DI CONCESSIONE)**

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica domanda al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi di questo Ente, da redigere tramite l'apposito modello messo a disposizione dal Comune.

**ART. 34
(PROCEDIMENTO)**

1. L'istruttoria viene compiuta dal responsabile del procedimento sotto la vigilanza del Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale.
2. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

**ART. 35
(PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO)**

- 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento.**
- 2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.**
- 3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo PEC o altro mezzo equipollente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.**

SEZIONE 2 IL BARATTO AMMINISTRATIVO

Art.36 (RIFERIMENTI LEGISLATIVI)

1. L'art.24 della legge n.164 del 2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio” disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

Art.37 (IL BARATTO AMMINISTRATIVO)

1. Con il concetto di “*baratto amministrativo*” si introduce la possibilità di applicare per il cittadino moroso l'art. 36 del presente Regolamento in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti, offrendo all'ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.
2. Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica, alla quale è possibile accedere in assenza dell'opportunità del “*baratto amministrativo*”.

Art. 38 (APPLICAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO)

1. Il “*baratto amministrativo*” viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati. I destinatari del “*baratto amministrativo*” non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.
2. L'attività svolta nell'ambito del “*baratto amministrativo*” non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Civitate al Piano.

Art. 39 (INDIVIDUAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO E LIMITI INDIVIDUALI)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Responsabile dell'Area Finanziaria è chiamato a predisporre un riepilogo dell'ammontare di morosità dei tributi per l'anno precedente, al fine di fissare con atto di Giunta comunale l'importo complessivo del “*baratto amministrativo*”.

2. La somma da destinare al “baratto amministrativo” e il limite individuale per ogni richiedente sarà determinata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, in base alle disponibilità di bilancio.

Art. 40

(IDENTIFICAZIONE DEL NUMERO DI MODULI)

1. L’Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con l’assessorato ai lavori pubblici, predispone un progetto di cui all’art.24 della legge n.164 del 2014 come contropartita dell’importo fissato nell’art. 39 del presente regolamento.
2. Il progetto sarà elaborato per moduli di n. 8 ore ciascuno cui corrisponderà un valore nominale di € 60,00.
3. Il numero dei moduli sarà rapportato all’entità della richiesta oggetto di baratto entro i limiti di cui al precedente articolo 39.
4. E’ data possibilità al Responsabile dell’Ufficio Tecnico individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio Ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

Art. 41

(DESTINATARI DEL BARATTO)

1. I destinatari del “baratto amministrativo” sono residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE non superiore a €8.500,00, debitori nei confronti del Comune per tributi non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati.
2. I richiedenti possono presentare domanda compilando l’apposito modello entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui l’importo totale delle richieste fosse superiore all’importo complessivo del “baratto amministrativo”, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

| | Punteggio |
|---|-----------|
| ISEE sino a € 2.500,00 | 8 |
| ISEE sino a € 4.500,00 | 6 |
| ISEE sino a € 8.500,00 | 4 |
| Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) | 3 |
| Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) | 1 |
| Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto | 2 |
| Nuclei monogenitoriali con minori a carico | 3 |
| Nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico | 4 |
| Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare) | 2 |
| Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda | 1 |

3. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero

sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede l'ordine di acquisizione al protocollo dell'Ente).

4. L'attività assegnata al richiedente del "*baratto amministrativo*" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.
5. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.
6. I destinatari del "*baratto amministrativo*" impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del Comune, di cartellino e vestiario identificativo.

Art. 42
(OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE)

1. Il destinatario del "*baratto amministrativo*" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. IL soggetto interessato è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" ed a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico o, ove nominato al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.
2. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, riconoscendo n. 8 ore di partecipazione al "*baratto amministrativo*" ogni € 60,00 di tributo da versare.
3. Il cittadino che aderisce al "*baratto amministrativo*" dovrà assicurarsi di effettuare le attività previste e concordate con il Comune nel rispetto di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, utilizzando eventuali mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione adeguati.
4. Il Comune potrà mettere a disposizione attrezzature o materiali in proprio possesso per lo svolgimento dell'attività. Il cittadino ne risponderà e ne dovrà avere cura fino alla restituzione che avverrà nei termini e nei modi concordati con l'Ufficio Tecnico. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il cittadino ne risponde direttamente.

Art. 43
(REGISTRAZIONE DEI MODULI)

1. In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono espliciti, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "*baratto amministrativo*". Lo svolgimento delle attività di cui al "*baratto amministrativo*" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa richiesta e autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 44
(OBBLIGHI DEL COMUNE VERSO IL RICHIEDENTE)

1. Il Comune provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, ivi inclusa una copertura assicurativa.
2. I cittadini che aderiscono al “*baratto amministrativo*” saranno quindi assicurati a cura e spese del Comune per la responsabilità civile verso terzi connessa alla svolgimento dell’attività, nonché per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento – sezione 2 “*Baratto amministrativo*” in conformità alle previsioni di legge.
3. Il volontario risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.
4. Qualora le attività di cui all’art. 36 richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai beneficiari del “*baratto amministrativo*” purché dichiarate nel modulo di domanda, il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con i richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.

SEZIONE 3: Disciplina generale dell'imposta comunale unica - IUC

PREMESSA

L'**imposta Unica Comunale**, di seguito denominata "IUC", istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La "IUC", di seguito regolamentata in un testo unico e coordinato, si compone di:

- **IMU**: imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- **TASI**: componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **TARI**: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 45
(DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'**Imposta Unica Comunale "IUC"**.

Art. 46
(TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) le tariffe della TARI**, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- b) le aliquote della TASI**, in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- c) le aliquote e detrazioni dell'IMU.**

ART. 47
(MODELLI DI PAGAMENTO)

1. Il Comune e il Soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti, provvedono, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per TASI e TARI.

2. Nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione a favore del contribuente per il versamento del tributo TASI, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

3. Le modalità di versamento di cui al comma 2 non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

ART. 48
(RISCOSSIONE)

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva (se istituita) che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 49
(DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014)

1. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 50
(FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 51
(ACCERTAMENTO E SANZIONI)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 6, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, previo sollecito da parte del Comune, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

9. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

**ART. 52 (ABROGATO E REGOLAMENTATO NEL CAPO V – Sezione 1)
(DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO)**

SEZIONE 4 - Regolamento “IMU” (Imposta Municipale Propria)

ARTICOLO 53 (OGGETTO)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 **e con l'art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208.**
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 54 (PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA)

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ARTICOLO 55 (ESENZIONI)

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:
 - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- **i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretto o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, purché dai medesimi condotti;**
- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

4. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**

- b)** ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c)** alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d)** a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.**

ARTICOLO 56 (DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA)

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 e smi, e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.
5. **Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09.12.1988 n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75%.**

ARTICOLO 57 (BASE IMPONIBILE)

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i **terreni agricoli e per i terreni non coltivati, posseduti ma non condotti purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

~~5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.~~

6. Per le **aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale, il contribuente – anche in considerazione dell'opportunità edificatoria offerta e non utilizzata – non potrà richiedere il rimborso dell'imposta pagata negli anni precedenti;

7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- ⇒ strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- ⇒ strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- ⇒ edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle

condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

ARTICOLO 58 (SOGGETTI ATTIVI)

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel **Comune di Cividate al Piano** viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

ARTICOLO 59 (SOGGETTI PASSIVI)

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

ARTICOLO 60 (DEFINIZIONE DI FABBRICATO)

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili.

ARTICOLO 61 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE)

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

4. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

5. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

6. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

~~7. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare~~ **(comma abrogato con decorrenza 01.01.2016).**

8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il 31 Luglio dell'anno di riferimento.

**ART. 61 BIS
(ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI)**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

**ARTICOLO 62
(AREA FABBRICABILE)**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

3. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

4. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi

contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

**ARTICOLO 63
(DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI)**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504.

La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro la data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni.

In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.

4. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG/PGT non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

5. Non si farà luogo ad accertamento in merito al valore dell'area fabbricabile nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti.

6. Qualora il contribuente dichiari ai fini ICI e/o IMU il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori determinati con il provvedimento di cui al comma 1, il medesimo non potrà richiedere alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta eventualmente versata.

7. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale, il contribuente – anche in considerazione dell'opportunità edificatoria offerta e non utilizzata – non potrà richiedere il rimborso dell'imposta pagata negli anni precedenti.

**ARTICOLO 64
(DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO)**

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta.

**ARTICOLO 65
(AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E
COLTIVATORI DIRETTI)**

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola".
2. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione che:
 - a) sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

**ARTICOLO 66
(VERSAMENTI)**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, se il totale dell'imposta versata è corretto.
3. I comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (modello F24), nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.
7. L'imposta non è versata qualora essa **sia inferiore a 12,00 euro**. Tale importo si intende riferito

all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 67 (DICHIARAZIONI)

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

ARTICOLO 68 (ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA)

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

3. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

5. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

**ARTICOLO 69
(RISCOSSIONE COATTIVA)**

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (**ruolo**) ;
- b) sulla base dell'**ingiunzione** prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 2, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

**ARTICOLO 70
(RIMBORSI)**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista per gli accertamenti, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato pari a Euro 12,00.

**ARTICOLO 71
(SANZIONI ED INTERESSI)**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :

- a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.

b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.

c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ARTICOLO 72 (CONTENZIOSO)

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

3. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto nella sezione 1 del presente regolamento.

5. Ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 549/1992, come riformulato dall'art. 9 del D. Lgs. 156/2015, dal 01.01.2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

ARTICOLO 73 (FUNZIONARIO RESPONSABILE)

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 74 (ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile

a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al Comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una istanza di rimborso. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

ARTICOLO 75 (RINVIO)

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo

2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 76
(ENTRATA IN VIGORE)

- 1.** Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2014**.
- 2.** A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

SEZIONE 5 - Regolamento “TASI” - (Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 77 (PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA)

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli **e dell'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU, escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1,A8 e A9. L'abitazione principale è stata assoggettata ad imposizione TASI fino al 31.12.2015.**

ART.78 (SOGGETTI PASSIVI)

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili.

Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

2 bis L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

3. In caso pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

4. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

**ART.79
(BASE IMPONIBILE)**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

**ART.80
(DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE)**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

3. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

5. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre

modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ART.81
(SOGETTO ATTIVO)

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 82
(DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI)

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, alla superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677 e 679 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09.12.1988 n. 431, l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75%.

ART.83
(INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI)

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART.84
(DICHIARAZIONI)

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 85
(DEFINIZIONE DI FABBRICATO)

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili.

ART. 86
(UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE ASSIMILAZIONI)

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Con la delibera di determinazione delle aliquote il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a particolari categorie di contribuenti.

4. Il Comune considera assimilate ad abitazione principale le seguenti categorie:

- a. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- b. ~~L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Tale agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (abrogato, comma vigente fino al 31.12.2015).~~
- c. **una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locati o data in comodato d'uso;**
- d. **le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
- e. **i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008;**
- f. **la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;**
- g. **un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia,**

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

ARTICOLO 87 (AREA FABBRICABILE)

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.
2. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
4. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

ARTICOLO 88 (DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI)

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504.
2. La determinazione dei valori da parte del Comune è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi

entro la data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni.

3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

4. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

5. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.

6. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG/PGT non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

ART. 89 (MODALITA' DI VERSAMENTO)

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

2. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il **16 giugno**, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il **16 dicembre**, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Le scadenze relative all'anno 2014 sono fissate dalla legislazione nazionale.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto

il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, se il totale versato corrisponde al totale dovuto.

ART. 90 (RISCOSSIONE)

1. La TASI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 91 (FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 92 (ACCERTAMENTO)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 12,00.

ART. 93 (RISCOSSIONE COATTIVA)

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e s.m.i, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;

- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- a. il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (**ruolo**) ;
- b. sulla base dell'**ingiunzione** prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera a), ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 2, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

ART. 94 (RIMBORSI)

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2 Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 48 comma 4.

ART. 95 (DICHIARAZIONE)

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Non è necessario presentare la dichiarazione se tutte le informazioni utili alla liquidazione del tributo sono già note al Comune.

**ART. 96
(CONTENZIOSO)**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

**ART. 97
(ENTRATA IN VIGORE)**

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2014**.

SEZIONE 6 - Regolamento “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

ARTICOLO 98 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Civate al Piano, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 99 (GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI)

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale d'igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

6. I riferimenti operati al "gestore del servizio", al "gestore" o al "soggetto gestore" nell'ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione o contratto di servizio è affidata la gestione del servizio di igiene urbana.

ARTICOLO 100 (RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI)

1. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio sono assimilati ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose, elencate nell'allegato A, provenienti da locali o luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e sanitarie, purché, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di dette sostanze e la superficie complessiva, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd, di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. n. 158/1999, suddivise per classi di comuni.

2. Ai fini dell'assimilazione sono in ogni caso fatti salvi i limiti massimi di conferimento e stoccaggio stabiliti nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del controllo e gestione dei flussi di conferimento al servizio pubblico, nonché i limiti stabiliti nei provvedimenti amministrativi di autorizzazione all'esercizio dell'isola ecologica emessi dagli enti istituzionalmente competenti.

ARTICOLO 101
(SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI)

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del D.lgs. n. 152/2006:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ARTICOLO 102
(PRESUPPOSTO IMPOSITIVO)

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenti

o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**ARTICOLO 103
(SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA)**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

**ARTICOLO 104
(SOGGETTO ATTIVO)**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Civate al Piano relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ARTICOLO 105
(LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO)

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione d'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si intendono per:

- a) **locali**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia l'uso cui è destinata, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **aree scoperte pertinenziali o accessorie**, le aree a verde, come parchi e giardini; i cortili; i posti auto scoperti; i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi o chiudibili da ogni lato e quindi non definibili "locali";
- d) **aree scoperte operative**, le aree scoperte sulle quali si svolge una specifica attività idonea a dar luogo ad un'autonoma produzione di rifiuti rispetto a quelli originati sulla cosa "principale", o ad un apprezzabile incremento dei rifiuti prodotti su quest'ultima come ad es. i cortili o le tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell'impresa;
- e) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
- f) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui quelle destinate alle comunità di persone, alle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e alle attività produttive in genere.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano l'esonero o la riduzione del tributo.

ARTICOLO 106
(BASE IMPONIBILE)

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici

imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La superficie calpestable dei locali assoggettabile all'applicazione del tributo è calcolata escludendo i muri, i pilastri, i balconi e le terrazze. La superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

7. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) come risultanti dalla banca dati comunale.

ARTICOLO 107 (DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE FINO ALL'ANNO 2018)

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, da coprire con il gettito tariffario, sono stabiliti annualmente con il piano finanziario redatto in base al rendiconto predisposto dall'affidatario del servizio e degli eventuali costi sostenuti dal Comune. I costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

3. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore o minore dei costi verificati a consuntivo, lo scostamento, eccedente o mancante, è accreditato o addebitato nel piano finanziario relativo al successivo esercizio o, comunque, non oltre il terzo:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

- b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A partire dal 2016, **salvo proroghe normative**, la determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.

7. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

8. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

9. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Consiglio Comunale può modificare le tariffe del tributo entro il termine stabilito dall'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 107-BIS (DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE A DECORRERE DALL'ANNO 2019)

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati da coprire con il gettito tariffario sono stabiliti annualmente con il piano finanziario redatto in base al rendiconto predisposto dall'affidatario del servizio e degli eventuali costi sostenuti dal Comune.

3. Il Comune, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, può commisurare le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in alternativa o con funzioni di supporto al D.P.R. 158/1999, sempre nel rispetto del sopra indicato principio.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
6. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
7. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
8. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Consiglio Comunale può modificare le tariffe del tributo entro il termine stabilito dall’art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 108 (ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA)

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, suddivise per classi di comuni.

4. Ai sensi del comma 658, dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, del d.P.R. 158/1999, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata.

ARTICOLO 109 (PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO)

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, durante il quale sussistono i presupposti per la sua applicazione in conformità alla legge e al presente regolamento.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ricorrono i presupposti per l'applicazione del tributo e sussiste sino al giorno in cui questi cessano. La cessazione deve essere dichiarata con le modalità previste dal presente regolamento.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni dei parametri incidenti sul calcolo del tributo dovuto, intervenute nel corso dell'anno solare, in particolare nella misura delle superfici o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportino un aumento dell'importo dovuto, producono effetti dal giorno in cui esse si verificano. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione dell'importo del tributo dovuto. Le variazioni all'importo del tributo saranno, di regola, conteggiate a conguaglio in occasione della prima successiva emissione degli inviti di pagamento.

ARTICOLO 110 (TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE FINO ALL'ANNO 2018)

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del d.P.R. n. 158/1999.

2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, d.P.R. n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

ARTICOLO 110 BIS
(TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE A DECORRERE DALL'ANNO 2019)

1. La quota fissa della tariffa (TF) per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, D.P.R. n. 158/1999 (TV) e, laddove il Comune applichi la facoltà prevista dall'art. 107bis, comma 3, per una parte aggiuntiva (TVagg) relativa alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo garantito) di rifiuto indifferenziato che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVagg minima).
4. I conferimenti (litri) di rifiuto indifferenziato eccedenti tale numero minimo saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro.
5. Non verrà fatto luogo a rimborso nel caso in cui i conferimenti (litri) di rifiuti indifferenziati siano inferiori al numero minimo di svuotamenti annuali.
6. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, i criteri di definizione e il valore per categoria degli svuotamenti minimi garantiti, il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
7. Per la definizione del volume minimo garantito delle utenze domestiche si utilizzerà un metodo di calcolo che tiene in debito conto le risultanze delle statistiche medie degli svuotamenti delle categorie domestiche dell'anno precedente, dei coefficienti Kb utilizzati per il quadro tariffario.
8. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto

su aree pubbliche o private, la tariffa minima variabile è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

9. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. Tali conferimenti (litri o chili) saranno addebitati applicando la tariffa euro/unità di misura determinata nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

ARTICOLO 111 (OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE)

1. Per quanto riguarda le utenze domestiche, occupate da nuclei familiari residenti nel comune, il calcolo del numero degli occupanti fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti il nucleo familiare devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione non supera i 90 giorni nel corso dell'anno solare.

2. I soggetti residenti in una determinata unità abitativa, che risultino temporaneamente assenti perché dimoranti o domiciliati al di fuori del Comune, per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, limitatamente ai seguenti casi:

- a) soggetti dimoranti in case di cura o Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);
- b) soggetti che dimorano in altra località per attività di studio o di lavoro
- c) soggetti che svolgono attività di volontariato all'estero;
- d) soggetti dimoranti in comunità di recupero o centri socio-educativi o istituti penitenziari.

3. Ai fini della determinazione del tributo dovuto, il numero di componenti il nucleo familiare e le relative variazioni devono essere dichiarati con le modalità previste dal successivo articolo 123 fatta eccezione per le variazioni riferibili ai componenti residenti nel comune, le quali sono acquisite direttamente dall'ufficio tributi tramite l'ufficio anagrafico comunale; il numero degli occupanti delle utenze domestiche è, di norma, quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento. L'eventuale conguaglio è effettuato in occasione della successiva emissione.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) nonché per quelli a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da non residenti, si assume come numero di occupanti quello risultante dalla dichiarazione; resta

ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il numero di occupanti emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di effettiva residenza del soggetto passivo, fatta salva la possibilità di dimostrare la presenza di un numero diverso di occupanti.

5. Qualora per i locali oggetto di tassazione non risulti altrimenti possibile determinare il numero degli occupanti è utilizzabile un numero di occupanti graduato in funzione della superficie complessiva dei locali, secondo i parametri di cui all'allegato C adottabili in via presuntiva, fatta salva per il contribuente la possibilità di dimostrare la presenza di un numero diverso di occupanti.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ARTICOLO 112 (TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINO ALL'ANNO 2019)

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 112 BIS

(TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A DECORRERE DALL'ANNO 2020)

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del d.P.R. n. 158/1999 e, laddove il Comune applichi la facoltà prevista dall'art. 3, comma 3, per una parte aggiuntiva (TVagg) relativa alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto (litri) e conferito al servizio pubblico dalla singola utenza.
3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuto indifferenziato (volume minimo garantito espresso in litri/metro quadrato per le utenze non domestiche) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza (TVagg. minima).
4. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro. (Tvecc).
5. Non verrà fatto luogo a rimborso nel caso in cui i conferimenti (litri) di rifiuto indifferenziato siano inferiori al numero minimo di svuotamenti annuali.
6. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
7. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, i criteri di definizione e il valore per categoria degli svuotamenti minimi garantiti, il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su

cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

8. Per la definizione del volume minimo garantito delle utenze non domestiche si utilizzeranno le risultanze delle statistiche medie degli svuotamenti delle categorie non domestiche dell'anno precedente.
9. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, la tariffa minima variabile è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
10. Al fine di poter gestire gli svuotamenti delle utenze aggregate (ad es.: spazi condominiali condivisi) viene creata una categoria TARI non domestica denominata "CONDOMINIO" cui non viene applicata alcuna tariffa ma vengono previsti svuotamenti minimi garantiti pari a zero. Tutti gli svuotamenti effettuati sono considerati extra e generano una richiesta economica a consuntivo, essendo questo un servizio ulteriore rispetto a quello individuale e personale delle singole utenze che fanno parte dell'utenza aggregata. Al fine di attivare tale gestione deve essere presentata richiesta scritta da parte del rappresentante delle utenze aggregate (amministratore di condominio, gestore delle parti condominiali, ...) e valutata con il soggetto gestore del servizio.

ARTICOLO 113 (CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE)

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato D.
2. La classificazione di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato D viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia/categoria d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione funzionale.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all'una o all'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

**ARTICOLO 114
(TARIFFA GIORNALIERA)**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
3. Salvo diversa determinazione, da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe, la maggiorazione di cui al comma 2 è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, in misura pari al 100 per cento.
4. In mancanza della corrispondente categoria di attività non domestica nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento nel caso di avviamento al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani o per livelli inferiori di prestazione del servizio.
7. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

**ARTICOLO 115
(TRIBUTO PROVINCIALE)**

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero (o tariffa giornaliera), è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

**ARTICOLO 116
(ESCLUSIONI PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI)**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (ad eccezione dell'allacciamento al servizio idrico);
 - b. i solai e i sottotetti non collegati all'unità immobiliare da scale, fisse o retrattili, ascensori o montacarichi o di altezza inferiore al m. 1,5;
 - c. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - e. i locali in oggettive condizioni di non utilizzo o d'inabitabilità-inagibilità, purché di fatto non utilizzati, nonché le unità immobiliari di fatto non utilizzate, per le quali siano stati acquisiti, anche in forma tacita, titoli abilitativi per interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di effettiva rioccupazione o riutilizzo;
 - f. le aree impraticabili o intercluse delimitate da stabile recinzione, nonché le aree in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - g. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - h. gli impianti di distribuzione dei carburanti limitatamente: alle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; alle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; alle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- i. le superfici scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;
- j. le superfici adibite a serre fisse o a terra. Sono soggette alla tassa le porzioni di superfici aperte al pubblico e destinate alla vendita o all'esposizione dei prodotti.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o di inabitabilità emessa dalle autorità competenti, la revoca o la sospensione degli atti abilitativi, la rinuncia agli stessi, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 117 (ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO)

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ARTICOLO 118 (ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO)

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 100, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di

radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 100.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, o ad essi assimilati, e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate, per tipo di attività, nell'allegato B.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono:

- a. indicare, nella dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti di cui al comma 1, distinte per tipologia di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) e per relativo codice CER;
- b. dichiarare entro il 31 marzo dell'anno successivo i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento/trattamento tramite operatori economici abilitati.

ARTICOLO 119

(RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFERIBILE ALLE UTENZE DOMESTICHE)

1. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono attuate mediante:

- a) una riduzione del **30** per cento della quota variabile della tariffa del tributo attribuibile alle singole utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti di rifiuti organici compostabili mediante compostaggio domestico ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il sistema di compostaggio dei propri scarti di rifiuti organici l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto e l'avvenuto posizionamento dell'apposito contenitore o attrezzatura. Con la presentazione della dichiarazione il contribuente deve autorizzare il Comune, ovvero il soggetto gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica del compostaggio.

**ARTICOLO 120
(RIDUZIONI VARIE)**

1. La zona del territorio comunale interessata dal servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati coincide con l'intero territorio comunale.
 2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
 3. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari al 40 per cento per le utenze per le quali non risulti possibile effettuare il servizio pubblico di raccolta a condizione che la loro distanza, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, dal più vicino punto di conferimento risulti compresa tra 150 metri e 250 metri, ed in misura pari al 30 per cento per le utenze poste ad una distanza superiore. In ogni caso l'oggettiva impossibilità ad effettuare il servizio pubblico di raccolta deve essere attestata dal soggetto affidatario del servizio di raccolta.
 4. Alla tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) riduzione del 30 per cento, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b) riduzione del 30 per cento, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - c) riduzione del 30 per cento, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) riduzione del 15 per cento, per i fabbricati rurali ad uso abitativo.
- 4.bis**¹A decorrere dall'anno di imposta 2018, alla quota variabile della tariffa, si applicano le seguenti riduzioni:
- a) 50 per cento per il nucleo familiare composto da un unico componente che abbia compiuto i 75 anni al 31/12 dell'anno antecedente a quello di imposta e avente indicatore ISEE pari o inferiore a € 10.000,00;
 - b) 50 per cento per i nuclei familiari monoparentali, aventi indicatore ISEE pari o inferiore a € 10.000,00, composti da un genitore e figli minori. I nuclei famigliari così definiti possono beneficiare della riduzione fino a tutto l'anno di imposizione nel quale il figlio maggiore compie i 18 anni.

¹ Comma inserito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2017

Le riduzioni verranno concesse a coloro che risultano in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti relativa agli anni precedenti.

Per usufruire di tale agevolazione il contribuente dovrà presentare dichiarazione entro il 31 marzo dell'anno di imposizione, su modulistica predisposta dal Comune.

La copertura della spesa derivante dalla concessione delle riduzioni di cui sopra è posta a carico del piano finanziario TA.RI.

5. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per la loro fruizione se dichiarate e documentate nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le stesse riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 120 – BIS² (AGEVOLAZIONI NO SLOT)

1. Ai soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar, rientranti nella categoria TA.RI. non domestica “24-Bar, Caffè, Pasticceria” che dichiarano, mediante modulo predisposto e messo a disposizione dall’Ufficio Tributi e da depositare al Comune, anche a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione pari al 50,00% sulla parte variabile della tariffa del tributo, con la finalità incentivare gli operatori economici del settore che, per il benessere dei cittadini e quindi per la società, rinunciano a parte dei loro guadagni non installando, nei propri esercizi, apparecchi con vincita in denaro.
2. Ogni anno gli esercenti dovranno sottoscrivere un impegno a non installare tali apparecchiature e depositarlo in Comune entro il 31 gennaio. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.
3. Gli esercizi, per poter usufruire di tale riduzione dovranno essere in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti riferita agli anni precedenti.
4. Gli esercizi, per poter usufruire della riduzione, dovranno esporre il logo “NO SLOT” della Regione Lombardia. Qualora il Comune riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, sarà richiesto al contribuente il pagamento della tariffa Tari senza riduzione per l’anno di imposta in corso. L’Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni e interessi secondo quanto disposto dalle leggi in materia.

² Comma inserito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2017

5. Il Comune potrà effettuare controlli durante l'anno al fine di verificare il rispetto dell'impegno sottoscritto.
6. La copertura della spesa derivante dalla concessione delle riduzioni di cui sopra è posta a carico del piano finanziario TA.RI.

**ARTICOLO 121
(RIDUZIONI PER AVVIAMENTO AL RICICLO)**

**Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2019 decorrenza modifiche:
01.01.2020**

1. Per riciclo si intende il riutilizzo per produrre nuovi oggetti uguali allo scarto (es. vetro e carta) oppure utilizzati per produrre nuovi materiali.
 2. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani beneficiano di una riduzione della tariffa in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al riciclo, nel rispetto della vigente normativa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo.
 3. Il coefficiente percentuale di riduzione applicabile è dato dal rapporto tra il quantitativo documentato di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo e la produzione complessiva di rifiuti assimilati prodotti dall'utenza non domestica nel corso dell'anno solare.
- 3 bis Il coefficiente di riduzione della quota variabile di cui sopra, con decorrenza 01.01.2020, può essere applicato solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico, avviati al riciclo, rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati) non può essere superiore al 50%.*
4. La percentuale di riduzione applicabile non può comunque superare il costo complessivo del servizio non fruito determinabile in relazione alla tipologia di rifiuto avviato al riciclo in base ai costi percentuali ad esso riferibili e risultanti dal piano finanziario per l'anno di riferimento. In ogni caso non potranno essere considerate operazioni a credito dell'utente.
 5. La riduzione è concessa a consuntivo a condizione che il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati presentando la documentazione di cui al comma successivo.

~~6. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4[1] della legge 27 luglio 2000, n. 212, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:~~

- ~~a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero;~~
- ~~b) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;~~
- ~~c) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);~~
- ~~d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.~~

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando apposito modulo, da presentarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo, completo della documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare di riferimento (es. contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono stati consegnati per l'avvio al riciclo, formulari di trasporto ...).

7. Nel caso di mancata presentazione della documentazione, prevista dal comma 6, la riduzione non applicabile.

8. Al fine del calcolo del coefficiente di riduzione, se l'interessato non è in grado di dimostrare la quantità complessiva di rifiuti assimilati prodotti dall'unità locale, questa può essere determinata moltiplicando la superficie dell'unità locale assoggettata al tributo per il coefficiente di produzione annuo (K_d = Coefficiente di produzione Kg/mq anno) utilizzato per l'attribuzione (alla rispettiva tipologia di attività) della quota variabile della tariffa, indicato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

9. La riduzione opera di regola mediante compensazione o conguaglio all'atto dell'emissione del primo successivo invito (o avviso) di pagamento.

ARTICOLO 122 (CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI)

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

**ARTICOLO 123
(DICHIARAZIONE)**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso, dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. Per le variazioni dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche si applica l'art. 111, comma 1, del presente regolamento.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, con allegata fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio tramite servizio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di ricevuta di avvenuta consegna nel caso di invio tramite PEC ferma restando, in caso di accertamento, la validità della data della ricevuta di accettazione.
7. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, dà diritto al rimborso del tributo eventualmente versato in eccedenza rispetto al dovuto calcolato in rapporto al periodo di effettiva occupazione. In caso mancata presentazione della dichiarazione il tributo non è comunque dovuto, con decorrenza dal giorno successivo a quello di avvenuta cessazione dell'occupazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ARTICOLO 124 (CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE)

1. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

2. La dichiarazione, sia originaria che di variazione o cessazione, deve contenere di regola i seguenti elementi:

a) per le utenze domestiche:

1. le generalità dell'occupante, detentore o possessore, e i relativi codice fiscale e residenza, con indicazione del titolo legittimante il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...);
2. le generalità del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
3. la superficie e il numero degli occupanti i locali, con indicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti occupanti eventualmente non residenti nei medesimi;
4. la sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
5. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo.

b) per le utenze non domestiche:

1. i dati identificativi del soggetto passivo: nominativo, denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo PEC;
2. i dati identificativi del legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ovvero delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
3. le generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e del titolo legittimante il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...);
4. i dati catastali, l'indirizzo di ubicazione dell'immobile occupato comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree utilizzati e loro partizioni interne;
5. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo;
6. l'indicazione delle eventuali parti della superficie su cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
7. la sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 125 (FUNZIONARIO RESPONSABILE)

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 126 (RISCOSSIONE)

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni, unitamente al tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/92, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano:

- a) l'importo dovuto distintamente suddiviso tra TARI e tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/92;
- b) l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la categoria d'uso dichiarata o accertata;
- c) le tariffe applicate;
- d) l'importo di ogni singola rata e le scadenze per il versamento;
- e) tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. L'importo annuo del tributo complessivamente dovuto è di norma riscosso in 2 rate scadenti il **16 aprile** e il **16 ottobre**, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. In caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento del tributo nel corso dell'anno solare, anche a conguaglio o in rettifica, l'importo complessivamente dovuto è di norma riscosso in due rate

aventi scadenza con intervallo non inferiore a mesi 6, fatta salva la facoltà per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione alla scadenza del mese successivo alla prima rata.

3. Con la delibera di approvazione delle tariffe possono essere stabilite scadenze per il pagamento diverse rispetto a quelle fissate in via ordinaria dal primo periodo del comma 2 del presente articolo.

4. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con la delibera di approvazione delle tariffe possono essere stabilite ulteriori modalità di pagamento tra quelle ammesse dalla normativa statale per la riscossione della TARI.

5. In caso di omesso o parziale versamento delle somme indicate nell'invito di pagamento alle scadenze prestabilite, il Comune notificherà, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'esercizio per il quale il tributo è dovuto, apposito avviso di accertamento. L'avviso di accertamento conterrà l'indicazione delle somma da versare entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto, senza aggravio di sanzioni ed interessi moratori, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, gli importi dovuti a titolo di tributo saranno maggiorati delle sanzioni e degli interessi mora previsti dalla normativa vigente.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 127 (RISCOSSIONE COATTIVA)

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ARTICOLO 128
(SOMME DI MODESTO AMMONTARE)

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

ARTICOLO 129
(SANZIONI)

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 87 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, previo sollecito da parte dell'amministrazione, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

ARTICOLO 130
(INTERESSI)

1. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:

- a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;
- b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

**ARTICOLO 131
(RIMBORSI)**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi ai sensi dell'art.130.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia di Euro 12,00.

**ARTICOLO 132
(DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA, CONTROLLO E ACCERTAMENTO)**

1. Il Comune per lo svolgimento delle attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'articolo 78 del presente regolamento e delle attività di controllo per la corretta applicazione del tributo può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati al Comune per altre finalità.
2. Ai fini dell'attività di accertamento tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copie od elenchi:
 - a) delle concessioni rilasciate per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti rilasciati in materia di abitabilità/agibilità;
 - c) dei titoli abilitativi per l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

**ARTICOLO 133
(ACCERTAMENTO)**

1. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della

superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

4. L'avviso di accertamento deve indicare distintamente le somme dovute distinte per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

5. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 134 (CONTENZIOSO, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO)

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale delle entrate (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28 giugno 2001 e s.m.i.) sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme applicabili alla TARI.

ARTICOLO 135 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ARTICOLO 136 (CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO)

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Al tributo disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dal vigente regolamento generale delle entrate in quanto compatibili o più favorevoli e se non in contrasto con la normativa statale in materia di TARI.

ARTICOLO 137 (PRIMA APPLICAZIONE DEL TRIBUTO)

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo dovuto.

2. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche è determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data della elaborazione degli avvisi di pagamento. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti nel Comune il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato secondo il criterio dettato dal comma 5 dell'art. 111 del presente regolamento.

3. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla C.C.I.A.A, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ARTICOLO 138
(DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA)

- 1.** Le disposizioni del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione dei regolamenti comunali con esse in contrasto.
- 2.** Il presente regolamento ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti allo stesso regime dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo, che rispondono ai criteri qualitativi di cui alla delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, punto 1.1.1., lettera a), quali:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Percentuali di abbattimento forfetario della superficie per tipo di attività

Le percentuali di abbattimento sono applicabili nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali non assimilati

| Tipologie di attività delle utenze non domestiche | % di riduzione della superficie |
|--|---------------------------------|
| Attività commerciali (barbiere, estetista, parrucchiere, lavanderia a secco, tintorie industriali e non, laboratori fotografici o eliografici). Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico). | 25 |
| Magazzini senza alcuna vendita diretta. | 10 |
| Distributori di carburante (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione dei rifiuti). | 10 |
| Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi, carrozzerie, elettrauto, autofficine, gommista, produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose). | 30 |
| Fonderie, verniciature in genere, galvanotecniche, ceramiche, smalterie, marmista e lavorazioni similari (solo area coperta di lavorazione), officine metal meccaniche. | 40 |
| Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione, lavorazione materie plastiche e vetroresine, cantieri navali. | 30 |
| Caseifici e cantine vinicole. Laboratori alimentari. | 40 |
| Studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi. | 10 |
| Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari, impianti di recupero inerti | 70 |

ALLEGATO C

Numero presunto di occupanti in rapporto alla superficie complessiva dei locali occupati

| Superficie (mq) | | N° occupanti |
|-----------------|-------|--------------|
| da | a | |
| 0 | 50 | 1 |
| 51 | 70 | 2 |
| 71 | 110 | 3 |
| 111 | 150 | 4 |
| 151 | 190 | 5 |
| 191 | oltre | 6 |

ALLEGATO D

Categorie di utenze non domestiche

Classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti ai sensi dall'art. 14, comma 22, lettera a) del D.L. 201/2011.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:

| Classificazione delle Attività per comuni > 5000 abitanti | |
|---|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Cinematografi e teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante |
| 9 | Case di cura e riposo |
| 10 | Ospedali |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 12 | Banche ed istituti di credito |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 23 | Mense, birrerie, hamburgerie |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari |
| 30 | Discoteche, night club |

SEZIONE 7: Regolamento per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali³

Articolo 139 – Principio generale

1. Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia, provvede nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, all'erogazione di contributi, **sotto forma di agevolazioni tributarie**, a soggetti economici, in attuazione dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo.
2. La concessione dei contributi/agevolazioni è finalizzata:
 - ⇒ a stimolare ed incentivare la crescita e la salvaguardia del settore economico produttivo, dell'economia locale con particolare riguardo alle attività commerciali, artigianali e tradizionali, soprattutto in zone particolarmente svantaggiate;
 - ⇒ alla tutela dell'interesse collettivo individuabile in un incremento del tessuto produttivo che comporta la crescita e la qualità di servizi fruibili da tutti e dell'occupazione.

Articolo 140 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina gli incentivi sull'imposta municipale propria "IMU" e sulla Tassa Rifiuti "TARI" a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, per favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive.
2. Gli incentivi consistono nella corresponsione di una agevolazione/riduzione tributaria che tiene conto di oggettivi indicatori di costo per le nuove attività quali: l'Imposta Municipale Propria "IMU" e Tassa Rifiuti "TARI" e si intendono applicabili ai soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività da parte dei soggetti che costituiscono una nuova impresa o che apriranno una nuova unità locale nel territorio comunale per i primi tre anni di attività. Tali agevolazioni cessano di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a imposizione e a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di imposta.
3. La quantificazione è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali IMU e TARI dovuti integralmente fino all'importo massimo di euro 3.000,00, (tremila/00), con applicazione, in caso di importi superiori a euro 3.000,00, prima sulla Tari e poi sull'Imu.
4. Qualora l'impresa non risulti soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili, potrà essere beneficiario della sola quota di agevolazione riferita alla Tari.

³ Sezione inserita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2017

5. La quantificazione delle agevolazioni di cui al comma precedente sarà determinata nella misura consentita dalle disponibilità in bilancio per l'Imu e dalla disponibilità del Piano Finanziario del Servizio di Igiene ambientale per la Tari. Qualora le risorse stanziare in bilancio o nel Piano Finanziario non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile.

Articolo 141 - Agevolazioni in materia di Tassa Rifiuti – Tari

1. A partire dal primo anno di attività e per le successive due annualità di imposizione, decorrenti dalla data di effettivo avvio dell'attività, è concesso un contributo pari a:
 - ⇒ 50% di quanto corrisposto a titolo di TARI, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile della tariffa, sugli immobili occupati direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività ubicata sul territorio comunale da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 143.
2. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa rifiuti solidi urbani. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.

Articolo 142 - Agevolazioni in materia di imposta municipale propria "IMU"

1. A partire dal primo anno di attività e per le successive due annualità di imposizione, decorrenti dalla data di effettivo avvio dell'attività, sono **assoggettati alla sola aliquota standard** gli immobili posseduti e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 143.
2. A tali immobili, il comune non applicherà, per il solo periodo come sopra determinato, l'aumento facoltativo previsto sino a 0,3 punti percentuali dell'aliquota standard.
3. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 2, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di imposta municipale propria (IMU). Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.

Articolo 143 - Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento i soggetti passivi dell'IMU e della TARI che avvieranno una nuova attività di impresa (artigianale, commerciale, turistica e di servizi) sul territorio comunale o che apriranno una nuova unità locale operativa dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le seguenti tipologie giuridiche:
 - ⇒ SNC – società in nome collettivo;
 - ⇒ SAS – società in accomandita semplice;
 - ⇒ SRL – società a responsabilità limitata;
 - ⇒ SPA – società per azioni;

- ⇒ SAPA – società in accomandita per azioni;
 - ⇒ Società Cooperative;
 - ⇒ Cooperative Sociali;
 - ⇒ ONLUS e associazione di volontariato e sportive;
 - ⇒ singoli imprenditori.
2. Le attività devono avere carattere della novità e non devono costituire mera prosecuzione di attività svolte precedentemente da altri soggetti come meglio specificato al successivo articolo.
 3. L'agevolazione IMU è limitata alla quota di possesso dell'immobile per il quale ricorrono tutti i requisiti per l'agevolazione.
 4. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta e abbia iniziato l'attività produttiva o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.. Se l'attività viene interrotta nel corso del primo triennio di attività, l'impresa decade dal beneficio delle agevolazioni di cui al presente Regolamento dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese.
 5. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Civate al Piano, nel medesimo immobile oggetto delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tale immobile deve essere direttamente e interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.
 6. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - ⇒ coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Civate al Piano e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi, tasse e contributi per servizi a domanda individuale;
 - ⇒ i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
 7. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, per tutto il periodo interessato dalle agevolazioni stesse non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
 8. Il soggetto che intende usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento deve presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al Comune di Civate al Piano, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo all'inizio della nuova attività, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, mediante il quale si attesteranno anche la sussistenza delle condizioni di diritto e, di fatto, di cui al presente Regolamento.
 9. Successivamente, il Comune potrà richiedere la specifica certificazione o documentazione comprovante le condizioni per fruire delle suddette agevolazioni, che dovrà essere esibita nei modi e nel termine richiesti, pena l'esclusione dalle agevolazioni stesse.
 10. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti.

11. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, sono, comunque, tenuti a osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di IMU e TARI. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti.
12. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo IMU, TARSU/TARES, sugli immobili contemplati nel presente Regolamento, da parte di contribuenti in possesso dei requisiti previsti, per i periodi antecedenti all'inizio dell'attività dichiarata.

Articoli 144 – Esclusioni

1. Restano escluse dalle presenti agevolazioni le attività di cui all'art. 143, che siano cessate e nuovamente iniziate, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi, entro un anno dalla sua cessazione.
2. Analogamente restano escluse le attività avviate da uno stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa, a cui sia riconducibile già altra attività dello stesso tipo esistente nel territorio comunale, qualora quest'ultima venga cessata nei dodici mesi successivi all'apertura della nuova.
3. Restano infine escluse le attività come mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
4. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio attività:
 - ⇒ acquisto o affitto d'azienda;
 - ⇒ successione o donazione d'azienda;
 - ⇒ operazione di trasformazione;
 - ⇒ operazione di scissione e fusione d'azienda.

Articolo 145 - Attività di controllo

1. L'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296, provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui ai precedenti articoli.
2. Per poter usufruire delle agevolazioni occorre che sussistano tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, l'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni e interessi, ai sensi di legge.
3. Il Comune di Civate al Piano procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa.
4. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

Articolo 146 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune di Civate al Piano garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 147 - Efficacia

La presente sezione del Regolamento delle Entrate ha effetto dal 1° gennaio 2018.